

# Circolazione internazionale di veicoli extra U.E. Garanzia R.C. Auto La polizza temporanea di frontiera

**C**

on una serie di articoli, di cui questo è il primo, vogliamo trattare la copertura assicurativa dei veicoli con targa estera, unionale e straniera, durante la circolazione internazionale, questo soprattutto per chiarire dubbi e soprattutto interpretazioni della norma che rendono difficile l'attività operativa su strada.

Come ovvio, la copertura assicurativa prevista dall'art. 122 del D.lgs. 207/2005 e dall'art. 193 del C.d.S. è obbligatoria anche per i veicoli immatricolati in uno Stato estero.


Originariamente, nell'ambito della circolazione internazionale, i veicoli immatricolati all'estero, da qualsiasi Paese provenissero, erano soggetti all'obbligo della copertura assicurativa secondo le disposizioni vigenti per i veicoli immatricolati in Italia, onde per cui potevano circolare sul territorio nazionale solo nel momento in cui erano garantiti da:

- possesso di polizza assicurativa con compagnia italiana;
- possesso di carta verde estera accettata dall'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con sede in Milano;
- possesso di una polizza di frontiera di durata temporanea stipulata alla frontiera.

Tuttavia, mentre per i veicoli immatricolati in Italia l'obbligo della copertura per la R.C. Auto si assolve esclusivamente attraverso la stipula di un contratto assicurativo con un'impresa autorizzata ad esercitare nel territorio nazionale, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i veicoli esteri, è caratterizzata sostanzialmente da tre differenti casi:

- La copertura automatica
- La carta internazionale di assicurazione (carta verde)
- La polizza temporanea di frontiera (carta rosa)

Rispetto a quest'ultima ipotesi (polizza temporanea di frontiera), qualora lo Stato estero in cui è immatricolato il veicolo in circolazione internazionale non aderisce a nessuna convenzione in materia di copertura automatica in *regime di reciprocità* e/o in materia di *certificato internazionale d'assicurazione*, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica verso terzi, deve essere stipulata



una polizza temporanea di «frontiera».

Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», anche conosciuta come «carta rosa», ovvero quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli.

L'assicurazione «frontiera» è prestata in conformità all'articolo 125, comma 3 lettera a), del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per coprire il rischio della responsabilità civile obbligatoria derivante dai danni causati dalla circolazione del veicolo indicato sulla «carta rosa» nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per le somme minime fissate dall'art. 128 del già citato D.lgs. n. 209 del 2005.

L'assicurazione «frontiera» copre anche il rischio della responsabilità civile obbligatoria verso terzi per danni causati dalla circolazione del veicolo nel territorio degli Stati dello Spazio Economico Europeo, indicati nella «carta verde» allegata, alle condizioni ed entro i limiti di garanzia delle rispettive legislazioni nazionali.

La garanzia assicurativa non può decorrere prima dell'effettivo pagamento del premio, e non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti

o alle indicazioni della carta di circolazione;  
nei predetti casi l'Ufficio Centrale Italiano eserciterà diritto di rivalsa per le somme che si sono dovute pagare al terzo.

Si consideri sempre la circostanza riguardo al fatto che l'Ufficio Centrale Italiano assicura veicoli in regime di importazione temporanea provenienti da Stati extra U.E., solo se l'intestatario del veicolo non risulti residente in Italia, e quindi il veicolo non debba essere immatricolato nello stato in cui l'acquirente ha la normale residenza.

La polizza temporanea di frontiera, ha una durata prefissata che va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 180 giorni.

In caso di controllo di un veicolo con targa estera privo di polizza temporanea di frontiera, laddove non sia possibile stabilire se sia effettivamente operante la garanzia per la R.C. Auto, ed esauriti tutti i possibili accertamenti esperibili, sembra indispensabile procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del C.d.S. applicando, in quanto compatibili, i contenuti dell'art. 207 stesso codice. Si consideri, oltretutto, che la mancanza della carta rosa può essere sintomo di permanenza del veicolo, introdotto sul territorio nazionale in regime di temporanea importazione, oltre il termine di sei mesi dall'ingresso sul territorio doganale unionale, condizione quest'ultima che ravvisa illeciti di natura doganale afferenti la sfera del contrabbando.

### Validità territoriale

L'assicurazione «frontiera», o carta rosa, emessa dall'U.C.I. è valida anche per la circolazione nei seguenti Paesi:

Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro	Croazia	Danimarca
Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Gran Bretagna	Grecia
Irlanda	Islanda	Lettonia	Liechtenstein	Lituania	Lussemburgo
Malta	Norvegia	Paesi Bassi	Polonia	Portogallo	Rep. Ceca
Rep. Slovacca	Romania	Slovenia	Spagna	Svezia	Svizzera
Ungheria					

### Gli uffici di frontiera sul territorio nazionale si trovano nelle seguenti località:

Luogo	Indirizzo	Telefono	Fax
<b>BARI</b>	ACI BARI NORD Via Crispi 192/h – 70121 Bari	0805722250	
<b>BRINDISI</b>	VALLARINO VIAGGI Via A. Moro 125 – 72100 BRINDISI	0831518078	
<b>GENOVA</b>	ACI TURISMO-UFFICIO SOCI V.le Brigate Partigiane 1A – 16121 GENOVA	0105531810	010592829
<b>GORIZIA</b>	ACI GORIZIA Via Trieste 171 – 34170 GORIZIA	0481522061	048120884
<b>LIVORNO</b>	ACI UFFICIO SOCI Via G. Verdi 32 – 57126 LIVORNO	0586829090	0586898387
<b>MILANO</b>	U C I CORSO SEMPIONE 39 – 20145 MILANO	02349681	0234968232
<b>NAPOLI</b>	HOLME & CO. Via S. Lucia 50 – 80132 NAPOLI	0817647075	0817647520
<b>ROMA</b>	DELEGAZIONE ACI RM023 Via Marsala 10/B – 00185 ROMA	064959352	064940650
<b>SANREMO</b>	ACI SANREMO Corso Raimondo 57 – 18038 SANREMO	0184500295	0184576555

Riferimenti normativi	Bibliografia
<p>D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 D.lgs. 209/2005 D.lgs. 285/1992 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 Regolamento (UE) n. 952/2013 (C.D.U.) Legge 28 aprile 2014, n. 67 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 Legge 25 giugno 1999, n. 205 Legge 26 ottobre 1995, n. 479 Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 Direttiva 83/182/CEE D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) Legge 27 ottobre 1957, n. 1163 Convenzione di New York del 4 giugno 1954</p>	<p>R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei veicoli comunitari e stranieri" Maggioli Modigrafica R. Chianca - G. Fazzolari "Le frodi assicurative" Sapignoli editore G. Fazzolari - "Importazione di veicoli stranieri Depenalizzazione cieca e nuove "frontiere" del contrabbando" il Centauro n. 195</p> <p>articoli ed approfondimenti tratti da: <a href="http://www.ucimi.it">www.ucimi.it</a> <a href="http://www.vehicle-documents.it">www.vehicle-documents.it</a> <a href="http://www.vigilaresullastrada.it">www.vigilaresullastrada.it</a> <a href="http://www.asaps.it">www.asaps.it</a></p>